APPROFONDIMENTO CIVILE

Sul cumulo della pensione Quota Cento con prestazioni lavorative occasionali e di modesto valore economico

Data pubblicazione: 24/02/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Negli ultimi anni, il regime pensionistico della **"quota 100"**, introdotto dal Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, ha suscitato numerose controversie legali legate alla sua **incumulabilità** con i redditi da lavoro dipendente. Sul punto si registrano due importanti sentenze la n. 195/2024 del Tribunale di Vicenza e la n. 78/2023 del Tribunale di Lucca, che affrontano in modo significativo questo tema.

"QUOTA 100" ED IL DIVIETO DI CUMULO

Il regime di pensionamento anticipato "quota 100" consente ai lavoratori di andare in pensione al raggiungimento di 62 anni di età e 38 anni di contributi, ma stabilisce, all'art. 14 del D.L. 4/2019, un rigido **divieto di cumulo** tra la pensione percepita e qualsiasi **reddito da lavoro dipendente**, con alcune limitate eccezioni per il lavoro autonomo occasionale sotto i 5.000 euro lordi annui.

In entrambi i casi, i ricorrenti avevano percepito **importi minimi** per brevi attività lavorative, sollevando la questione su **quale fosse l'effettiva portata del divieto di cumulo** imposto dalla norma.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA N. 195/2024

Nel caso analizzato dalla sentenza n. 195/2024, il ricorrente, pensionato dal maggio 2019 con la "quota 100", era stato chiamato a restituire € 23.989,13 all'ente previdenziale per somme percepite indebitamente nel 2021. La controversia era nata da una **prestazione come comparsa televisiva** per un solo giorno, per la quale aveva ricevuto un compenso di € 78,00.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

L'ente previdenziale aveva qualificato questa prestazione come **lavoro dipendente**, invocando il divieto di cumulo; il Tribunale ha ritenuto che una **prestazione occasionale** e di entità economica così irrilevante non potesse essere equiparata a un vero e proprio **rapporto di lavoro subordinato**, escludendo la violazione della norma sulla "*quota 100*" ed annullando il provvedimento di recupero delle somme.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LUCCA N. 78/2023

Nella sentenza n. 78/2023, il ricorrente, anch'egli pensionato con la "quota 100", era stato coinvolto in un contenzioso con l'Ente previdenziale che gli aveva richiesto la restituzione delle somme percepite per tutto l'anno 2019, a seguito di una **prestazione lavorativa temporanea** di due giorni con un compenso di € 148,86.

Anche in questo caso, l'Ente previdenziale aveva applicato rigidamente il divieto di cumulo, richiedendo il recupero dell'intero importo pensionistico percepito per l'anno in cui si era svolta la prestazione.-Tuttavia, il Tribunale di Lucca ha ritenuto **sproporzionata** la richiesta dell'ente, sostenendo che dovesse essere applicato il principio di **proporzionalità** nella valutazione delle sanzioni, disponendo, di conseguenza, che restituzione dovesse riguardare riguardare solo l'importo percepito per il lavoro svolto, e non l'intero ammontare pensionistico dell'anno.

CONCLUSIONI

In entrambe le sentenze, la questione centrale ruota attorno alla corretta interpretazione dell'art. 14 del D.L. 4/2019, che vieta il cumulo tra la pensione "quota 100" e i redditi da lavoro dipendente; nei casi affrontati, la particolarità è nella circostanza che si tratta di trattamento di **prestazioni lavorative occasionali e di modesto valore economico**.

Nelle pronunce in commento, ***assolutamente condivisibili***, è stata applicata un'**interpretazione flessibile, giusta,** della norma, proprio perchè che il divieto di cumulo è volto a prevenire situazioni di doppia retribuzione derivante da una **attività lavorativa sistematica** e non a prestazioni **occasionali** o di **breve durata**, con modesta retribuzione, che non minano la finalità della legge.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati